



COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51
del 20/12/2024

**OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 360/1998 E S.M.I. ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF APPROVAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO
2025**

L'anno 2024 addì 20 del mese di Dicembre alle ore 18.15 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome Nome	Carica	Presente
<i>GRAFFINO Dott. Alberto</i>	Sindaco	SI
<i>LONGHIN Marina</i>	Consigliere	SI
<i>CAVAPPOZZI Michele</i>	Consigliere	SI
<i>MASSAIA Andrea</i>	Consigliere	NO
<i>CANNONE Paolo</i>	Consigliere	NO
<i>BATTAGLIA Fiammetta</i>	Consigliere	NO
<i>GIRAUDI Domenico Giorgio</i>	Consigliere	SI
<i>LORITO Annalisa</i>	Consigliere	SI
<i>FRANCO Samanta</i>	Consigliere	SI
<i>DE PALMA Alice</i>	Consigliere	SI
<i>REVELLO Massimo Giuseppe</i>	Consigliere	SI
<i>MAINÀ Fabrizia</i>	Consigliere	SI
<i>GUGLIELMETTI Valerio</i>	Consigliere	SI
Totale Presenti		10
Totale Assenti		3

Partecipa alla seduta il Segretario *CARRERA Dott.ssa Daniela*, il quale procede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco *Dott. GRAFFINO Dott. Alberto*.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

DECRETO LEGISLATIVO 360/1998 E S.M.I. ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF APPROVAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2025

Il Sindaco, per l'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno, cede la parola al vice-Sindaco Cavapozzi, il quale afferma che per l'anno 2025 l'addizionale comunale all'IRPEF è fissata allo 0,75%.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche consentendo ai Comuni di applicare l'addizionale in parola, con provvedimento da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione - come stabilito dall'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27 della Legge 448/2001 - con un'aliquota che non può, comunque, eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21/12/2023, con la quale è stata stabilita per l'anno 2024 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura di 0,60 punti percentuali;

Visto l'articolo 1 comma 142 legge 296/2006 (L.F. 2007) il quale ha apportato modifiche all'articolo 1 del D.Lgs. 360/1998 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e precisamente il comma 3 è sostituito dal seguente: "I comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 possono disporre la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale all'IRPEF... La variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali...";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24/04/2007 ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – esame ed approvazione";

Considerate le esigenze finanziarie per l'anno 2025 si è ritenuto di incrementare l'aliquota dell'addizionale IRPEF per il 2025 nella misura dello 0,75% confermando la soglia di esenzione per tutti i contribuenti che abbiano un reddito annuo imponibile inferiore ad € 10.000,00.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 11 del D.L. del 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011 n. 148, la soglia di esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Di dare atto che il gettito derivante dall'aliquota e dalla soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, calcolato con l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale e tenendo conto delle riscossioni effettive degli anni precedenti, è quantificato presuntivamente in € 717.000,00 e che sarà introdotto al codice bilancio 1.0101.16 (capitolo 245 "addizionale irpef").

Considerato che:

- a norma dell'art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i., a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del citato D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

- a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011 e s.m.i., a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, saranno stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2014, i Comuni devono trasmettere le delibere esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilita.

Visti:

- l'art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, ai sensi del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro detto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del decr. leg.vo n. 267/2000 e s.m.i., è stato espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica dal responsabile del servizio, CARRERA dott.ssa Daniela;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del decr. leg.vo n. 267/2000 e s.m.i., è stato espresso parere favorevole sulla regolarità contabile dal responsabile del servizio, CARRERA dott.ssa Daniela;

Effettuata la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti: n.10

assenti: n.3 (Massaia – Cannone – Battaglia)

favorevoli: n.10

contrari: n.0

astenuti: n.0

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, per l'anno 2025, l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale IRPEF, prevista dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i., nella misura di 0,75 punti percentuali e di confermare la soglia di esenzione per tutti i contribuenti che abbiamo un reddito annuo imponibile inferiore a € 10.000,00;
2. di dare atto che è stato acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L.174/201, nell'ambito del parere allo schema di bilancio 2024/26, verbale n.ro 53 del 12/12/2024.
3. di allocare i proventi che deriveranno per l'anno 2025 dall'addizionale comunale IRPEF al codice bilancio 1.01.01.16 – oggetto “Addizionale comunale IRPEF” – capitolo 245 del bilancio 2025/2027 in corso di approvazione nella medesima seduta consiliare;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 58/2019;
5. di dichiarare, ai sensi dell'art.134 comma 4 del decr. leg.vo 267/2000 e s.m.i., la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in seguito a successiva votazione con il seguente esito:
presenti: n.10
assenti: n.3 (Massaia – Cannone – Battaglia)
favorevoli: n.10
contrari: n.0
astenuti: n.0



Pareri

Comune di SAN BENIGNO CANAVESE

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2024 / 57

Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria

Oggetto: **DECRETO LEGISLATIVO 360/1998 E S.M.I. ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
APPROVAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/12/2024

Il Responsabile di Settore

CARRERA Dott.ssa Daniela

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/12/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

CARRERA Dott.ssa Daniela

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

IL Sindaco
F.to GRAFFINO Dott. Alberto

IL Segretario
F.to CARRERA Dott.ssa Daniela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.8.00 n. 267, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/12/2024.

IL Segretario
F.to CARRERA Dott.ssa Daniela

Lì, 23/12/2024

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art.134 D.Lgs.18.8.00 n. 267)

DIVENUTA ESECUTIVA in data 20/12/2024

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000)

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000)

IL Segretario
F.to CARRERA Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 23/12/2024

IL Segretario
CARRERA Dott.ssa Daniela